

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi - Sentenza 20 ottobre 2010, n. 625

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di XXX proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2005 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 25.10.2005, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di YYY Sas della somma di euro 13.783,00 oltre interessi e spese della procedura; deduceva a tal fine l'incompetenza per territorio e, nel merito, di aver concordato telefonicamente con la società opposta una decurtazione del 20 per 100 rispetto al totale delle prestazioni pattuite, trattandosi di debiti fuori bilancio (segnatamente, di noleggio di autocompattatori adibiti al contenimento di rifiuti).

Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la YYY Sas, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con condanna alle spese di giudizio.

Espletata l'attività istruttoria, questo Giudice rinviava quindi all'udienza del 5 maggio 2010 per la precisazione delle conclusioni, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione proposta è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via assolutamente preliminare ed officiosa, va affrontata la questione afferente l'ammissibilità e la procedibilità del giudizio, a seguito dello scrutinio della tempestività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della costituzione dell'opponente (verificatasi, per quanto desumibile dagli atti, oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione: 10.1.2006 – 18.1.2006).

Tale scrutinio si appalesa necessario alla luce del recente e noto dictum delle Sezioni Unite (n. 19246/2010), a mente del quale "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà".

Orbene, ritiene questo Giudice che i primi orientamenti di merito (cfr. Trib. Velletri, 18 ottobre 2010; Trib. Padova, 14 ottobre 2010; Trib. Torino, 11 ottobre 2010), nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l'istituto della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c., giungano

nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l'area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria "sanatoria"; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto, pur sempre racchiuso nell'ambito delle norme concernenti l'istruzione della causa e non estensibile oltre i confini suoi propri, nemmeno mediante il richiamo ai canoni sovranazionali e costituzionali del "giusto processo".

Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l'overruling e l'affidamento incolpevole del litigante (in termini, Trib. Varese, 8 ottobre 2010).

Alla luce di siffatte considerazioni e stante l'evidente condizione di affidamento incolpevole dell'opponente, ingenerato da un pronunciamento delle Sezioni Unite – peraltro non sorto dalla necessità di comporre un contrasto giurisprudenziale – del tutto opposto rispetto al consolidato orientamento tradizionale, può quindi procedersi allo scrutinio dei motivi di merito adombrati nell'opposizione.

Secondo la giurisprudenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (così Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).

Nella vicenda in esame, va in primo luogo data per pacifica l'esistenza del contratto di forniture fra le parti, sia in ragione delle deduzioni delle parti, sia in ragione di mancate contestazioni sul punto (rectius, di vere e proprie ammissioni); ciò acquista peraltro uno specifico rilievo ai sensi del novellato art. 115 c.p.c.; cfr. sul punto Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010, secondo cui "il principio di non contestazione ora introdotto legislativamente, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Pertanto, l'intervento legislativo del 2009, in parte qua, non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso".

Tale conclusione si impone altresì sulla base delle deduzioni dell'opponente, in ragione del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro (nel caso di specie l'opponente, che è convenuto in senso sostanziale) che si limiti a contestare la condotta inadempiente di controparte, sia pur implicitamente, ammette l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria di parte opposta, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1554); nel caso in esame, deducendo l'esistenza di una decurtazione del corrispettivo pattuito, di fatto l'opponente finisce per confermare la sussistenza del rapporto contrattuale nei

termini esposti dalla società opposta.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio avanzata dall'opponente giacché, secondo il disposto dell'art. 20 c.p.c., "è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", il che radica la competenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in quanto tale obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore in Lacedonia, ex art. 1182 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30-10-2007, n. 22941; Cass. Civ., sez. III, 14-10-2005, n. 19958; Cass. Civ., sez. III, 15-07-2005, n. 15012; Cass. Civ., sez. III, 30-04-2005, n. 9013; Cass. Civ., sez. III, 13-04-2005, n. 7674), trattandosi peraltro di somma de-terminata nel suo ammontare (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22326) ed alla luce del principio secondo cui, "in tema di competenza territoriale, per «obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi, in caso di inadempimento, l'obbligazione originaria ri-masta inadempita o inesattamente adempiuta" (Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15012).

Peraltro, sulla scorta dei fax prodotti in giudizio dalla società opposta, che provano il ruolo di soggetto proponente dalla stessa effettivamente rivestito e smentiscono l'assunto di controparte – peraltro indimostrato – quale soggetto proponente, deve ritenersi che il contratto de quo sia stato concluso presso la sede amministrativa di Lacedonia, dal momento che (Cass. Civ., Sez. II, 14 luglio 2009, n. 16417) "nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione; ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c."

Nel merito l'opponente, con un unico motivo di opposizione, ha dedotto che per le prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria era stata pattuita telefonicamente una decurtazione del 20 per 100 sul totale.

Tale deduzione – prescindendo da ogni considerazione in merito alle conseguenze potenzialmente scaturenti in punto di diritto – è rimasta nondimeno sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio, avendo parte opponente, all'udienza del 17.2.2010, rinunciato all'escussione del teste ammesso e chiesto la precisazione delle conclusioni, con rinuncia accettata da controparte ed acconsentita dal Giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 settembre 2007, n. 18688: "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa"; Cass. Civ., Sez. II, 19 agosto 2002, n. 12241: "Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste; tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione"). Né l'invocato regime dei debiti fuori bilancio, involgendo problematiche interne all'Ente comunale, può spiegare alcuna efficacia nell'ambito del rapporto contrattuale con la società opposta, laddove invece – e non pare ultroneo

evidenziarlo – altra fattura estranea al presente giudizio (ma afferente al medesimo rapporto) era stata regolarmente saldata dal Comune opponente, senza invocare alcuna decurtazione.

La società opposta pertanto, a mezzo delle succitate produzioni documentali, ha fornito la piena prova dell'adempimento dell'obbligazione di cui al non contestato contratto di noleggio di autocompattatori adibiti al contenimento di rifiuti, laddove l'opponente non ha documentato le proprie affermazioni difensive, limitandosi a contestazioni vaghe e generiche, oltre che sfornite di qualsiasi supporto argomentativo.

Orbene, poiché è comune insegnamento giurisprudenziale che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5754; Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1184), nel caso in esame la società opposta ha fornito la piena prova del rapporto contrattuale sottostante, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, oltre che della corretta esecuzione della propria prestazione e dell'ammontare del credito.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione va quindi disattesa.

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2217: "Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione; perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite").

Va conclusivamente evidenziato in proposito che il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 4209).

P.Q.M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 174/2005 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 25.10.2005, che acquista efficacia esecutiva;

- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che li-liquidà in euro 2.000,00 per onorari ed euro 1.300,00 per diritti, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, in data 20 ottobre 2010.

Il Giudice

dott. Luigi Levita

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2010.